

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 - Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 – Prestazioni accessorie
- art. 6 - Dichiarazione di inizio attività
- art. 7 - I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività
- art. 8 - Trasferimento di titolarità
- art. 9 - Trasferimento di sede
- art. 10 - Sospensione e cessazione dell'attività
- art. 11 - Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 12 - Aspetti igienico-sanitari
- art. 13 - Orari e tariffe
- art. 14 - Vendita prodotti
- art. 15 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
- art. 16 - Superfici minime dei locali
- art. 17 – Disposizioni per attività di tatuaggio e piercing
- art. 18 - Controlli
- art. 19 – Sanzioni

- art. 20 - Norme transitorie
- art. 21 - Validità

TABELLA A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

ALLEGATO B – REQUISITI igienico-sanitari

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e della legge 14/02/1963 n. 161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174, fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
 - b. estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12;
 - c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11/04/2007 n. 465.
2. Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40 e dall'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni.

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - a) attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli, trattamenti anticaduta.
 - b) attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990, n. 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si intendono:

- 1.1) per centro di abbronzatura o << solarium >>, quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato;
- 1.2) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- 1.3) per attività di << disegno epidermico o trucco semipermanente >>, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- 1.4) i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;

1.5) per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

- le attività motorie, quali quelle di << ginnastica sportiva >>, << educazione fisica >>, << fitness >>, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 13;

- l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna 21/02/2005. n. 11;

- l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 19/02/2008 n.2

- c) **tatuaggio**, l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- d) **piercing**, l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
- e) **Direttore Tecnico** la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 08/08/1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
1. Lo svolgimento dell'attività di **acconciatore**, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della legge 17/08/2005 n.174.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale**: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443**: dal Direttore tecnico.
2. Lo svolgimento dell'attività di **estetista**, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443:** da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443:** dal Direttore tecnico.
3. Gli operatori che svolgono l'attività **di tatuaggio e di piercing**, possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 del 11/04/2007.
4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
- a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - a) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente, esclusivamente nei casi di grave impedimento del cliente stesso (malattia, infermità, ecc.) o in occasione di cerimonie od eventi straordinari. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con sè copia dell'autorizzazione/DIA.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3.
3. Qualora le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento.
4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
5. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

6. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società.
7. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.
8. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

art. 5

Prestazioni accessorie

1. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a dichiarazione di inizio attività così come disciplinato dall'art. 19 della Legge 241/90, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
 - a) il rispetto delle superfici minime dei locali previste di cui all'allegato B) del presente Regolamento;
 - b) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - c) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali
 - d) la documentazione prevista dall'art.12 ai fini igienico sanitari.
1. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
2. Deve essere comunicato al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
3. L'attività oggetto della dichiarazione di inizio attività, come disposto dall'art. 19 L.241/90 e s.m.i., può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune, salvo il caso di subingresso senza modifiche per le quali è ammessa la continuità dell'esercizio dell'attività. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

art. 7

I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività provvede:
 - a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della DIA, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 07/08/1990 n.241.

art. 8

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
1. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale così come previsto dagli articoli precedenti del presente regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 9

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

1. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere dell'Azienda USL, autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

art. 10

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
1. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività entro i 30 giorni successivi dall'evento.
3. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, il Comune considererà cessata l'attività e provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

art. 11

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 8, 4 comma del presente Regolamento;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
 - b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - c) per abuso della professione.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 gg dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, il Comune dichiara la perdita di efficacia della DIA.

art. 12

Aspetti igienico-sanitari

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle dichiarazioni di inizio attività per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi, all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafica Ditte e per l'attività di vigilanza.
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art.15, la documentazione trasmessa in allegato alla dichiarazione di cui al precedente art. 6 dovrà contenere:
 - a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'attività;
 - a) Relazione tecnico-descrittiva in triplice copia a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nell'allegato B) del presente regolamento; la relazione deve riportare l'elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione delle relative marche, specifiche tecniche e certificazioni di conformità.

b).1: Per le sole attività di estetista con svolgimento di attività di trucco semipermanente e di tatuaggio/piercing occorre inoltre produrre:
certificazione della ditta produttrice sulla atossicità e sterilità dei pigmenti/inchiostri e di tutte le sostanze utilizzate;
elenco e specifiche dei materiali usati per il piercing;
contratto con ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi del DPR 254 del 15.7.2003;
modalità di svolgimento delle varie fasi di sterilizzazione e stoccaggio.

- b) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
- c) Numero massimo degli addetti previsti.
- d) Copia dichiarazioni conformità impianti esistenti;
- e) Copia agibilità-conformità locali o relativa richiesta (in quest'ultimo caso l'esercizio non potrà essere attivato sino al suo rilascio- fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 19 L.241/90)

art. 13

Orari, tariffe e obbligo esposizioni

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
1. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
2. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre l'autorizzazione e le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 14

Vendita prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/01/1999 e come stabilito dall'art.7 della Legge 04/01/1990 n.1 e dal comma 5 dell'art.2 della Legge 17/08/2005 n.174. Tali spazi attrezzati non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività nell'art. 16 del presente Regolamento.

art. 15

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti in materia, di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché le superfici minime stabilite dalla allegata tabella B).
1. L'allegata tabella b) potrà subire modificazioni ed integrazioni da adottarsi con atto di giunta comunale, sentito il parere vincolante del servizio competente dell'Azienda Usl ed informate le associazioni di categoria.

2. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

art. 16

Superfici minime dei locali

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.
1. Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), sono determinate dall'allegato B) al presente regolamento.

art. 17

Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing

1. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
1. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
2. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

art. 18

Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
1. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento e da quanto prescritto dalla Delibera Regionale n.465 dell'11.4.2007

art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, dalla L. R. Emilia Romagna 16/05/1994 n.21 e dall'art 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge 04/01/1990 n.1.

2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge 17/08/2005 n.174, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 17/08/2005 n.174 medesima.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla Tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
4. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato se impresa artigiana.

art. 20

Norme transitorie

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento, escluse le attività di tatuatore/piercing, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione dei barbieri a cui si applica il comma 4 del presente articolo, devono adeguarsi ai requisiti dei locali nel presente atto previste entro cinque anni, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto validi interventi compensativi che tendano al raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge. Per le attività di tatuatore/piercing valgono i tempi di adeguamento previsti dalla Delibera regionale n.465 dell'11.4.07
1. Per il rilascio di tali provvedimenti di deroga, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune acquisisce il parere dell'Azienda USL competente e, qualora l'intervento lo richieda, dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. In ogni caso, quando la superficie dei locali sia superiore di almeno 5 mq. al minimo previsto dall'art. 16, o quando sia possibile utilizzando locali accessori, è sempre richiesta la realizzazione di un servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.
3. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della Legge 17/08/2005 n.174 e intende trasferire di sede la propria attività, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 e i requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento per le attività di acconciatore. E' consentito il subingresso nell'attività di barbiere a chi è in possesso della qualifica professionale di barbiere.
4. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intendono avviare l'attività di tatuatore e di piercing devono frequentare il percorso formativo obbligatorio previsto dall'art. 3, comma 4 del presente Regolamento;

art. 21

Validità

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A**allegato A****Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing**

Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
a) Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	80,00	500,00
a) Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
b) Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
c) Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
d) Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	30,00	186,00
e) Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, della direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	516,46	1.549,37
f) Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci, direttori tecnici, collaboratori nelle società e nelle imprese individuali; svolgimento attività in assenza della presenza di persona in possesso dei requisiti professionali	516,46	1.549,37
g) Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali Prima dei 30 dalla DIA presentata;	80,00	500,00
h) Apertura nuovi esercizi in assenza di presentazione di DIA ;	516,46	1.032,92
i) Trasferimento e modifiche di attività esistenti in assenza di DIA;	80,00	500,00
j) Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
k) Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della DIA	80,00	500,00
l) Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	70,00	500,00
m) Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del Calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	70,00	500,00
n) Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	70,00	500,00
o) Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	160,00	1000,00
p) Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
q) Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00

Allegato B

REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI D'ESERCIZIO, DELLE ATTREZZATURE E DELLE SUPPELLETTILI IMPIEGATI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI E DEI MACCHINARI UTILIZZATI, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA-ESTETISTA-ATTIVITA' SIMILARI

1. REQUISITI DEI LOCALI

1.1 I locali adibiti all'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento devono:

- a. essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui sono svolte altre attività;
- b. rispettare le altezze minime e le superfici finestrate come previste dal vigente regolamento edilizio comunale e dalle vigenti norme in materia;

1.2 Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti ad abitazione, con loro non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività.

1.3 In ogni esercizio deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, all'interno dell'unità strutturale ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico. Qualora siano previsti più di 4 addetti, dovrà essere dotato di un ulteriore servizio igienico riservato al personale con relativo spogliatoio;

1.4 I locali ad uso dell'esercizio delle attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

1.5 Gli impianti installati negli esercizi devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L.46/90 e D.M. 22.1.08 nr. 37;

1.6 I locali di lavoro e quelli accessori devono ottemperare alle norme generali d'igiene del lavoro di cui al Dpr 19.3.56 nr. 303;

1.7 Gli esercizi per l'attività di acconciatore anche se svolti presso il domicilio dell'esercente, devono essere dotati di:

- i. superficie minima d'esercizio, esclusa quella accessori (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi) di mq. 10 per ogni postazione lavoro e mq. 5 per ogni postazione lavoro oltre il 1°. Si definisce "posto lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- ii. deve essere prevista una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- iii. deve essere previsto un locale/zona preparazione delle tinture dotato di aerazione naturale o comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata;
- iv. deve essere previsto un locale o zona o contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
- v. lavandini fissi in maiolica o materiale simile con acqua potabile calda e fredda nelle postazioni di lavoro;

1.8 Gli esercizi per l'attività di estetista (inclusa l'attività di onicotecnico) anche se svolti presso il domicilio dell'esercente, devono essere dotati di:

- a) superficie minima d'esercizio, esclusa quella accessori (corridoi, servizi igienici, ripostigli, spogliatoi) di mq. 14 (inclusa l'attività di onicotecnico). Se sono previsti più reparti o box la superficie di ogni

ambiente non può essere inferiore a mq.5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può essere inferiore a mq. 14.

- b) una zona per attesa/reception/attività amministrative
- c) un lavandino fisso in ogni postazione lavoro/box/locale con acqua potabile calda e fredda dove viene effettuata la manipolazione del corpo. Si può derogare al massimo fino ad un lavandino per due postazioni lavoro/box/locali adiacenti.
- d) un vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi);
- e) un locale o contenitori per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili; per l'onicotecnico deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine;
- f) Qualora si prevista l'attività di sauna e bagno turco dovranno essere previsti spogliatoi, servizi igienici e docce dedicate per uomini e donne. E' necessario inoltre prevedere una zona post trattamento per il relax;
- g) Nel caso le attività siano inserite all'interno di palestre o altri esercizi già dotati di servizi accessori (spogliatoi, bagni, docce, ecc.) ci si potrà avvalere di questi ultimi.
- h) I locali di lavori degli estetisti che effettuano il trucco semipermanente devono essere dotati di un idoneo spazio adeguatamente separato per la sterilizzazione degli strumenti utilizzati di almeno 4 mq.; tale locale deve essere dotato di lavandino di maiolica o materiale simile con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, di distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani, di distributore di salviette a perdere. Nel caso sia previsto un vero e proprio locale per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere almeno di 4 mq. e dotato di lavandino con acqua calda e fredda.

1.9 Gli esercizi per l'attività di tatuaggio e piercing, anche se svolti presso il domicilio dell'esercente, devono essere dotati di:

- a) superficie minima d'esercizio, esclusa quella accessori (corridoi, servizi igienici, ripostigli, spogliatoi) di mq. 14
- b) una zona per attesa/reception/attività amministrative
- c) il locale lavoro principale deve essere di almeno 10 mq. di superficie e deve essere dotato di lavandino di maiolica o materiale simile con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, di distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani, di distributore di salviette a perdere; deve essere previsto un idoneo spazio adeguatamente sparato per la sterilizzazione di almeno 4 mq.. Nel caso sia previsto un vero e proprio locale per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere almeno di 4 mq. e dotato di lavandino con acqua calda e fredda.
- d) eventuali ulteriori locali destinati all'attività lavorativa potranno essere suddivisi in box di superficie minima non inferiore a mq. 5;
- e) tutti i locali/box di lavoro, compreso l'ambiente sterilizzazione, devono essere dotati di lavandino come per il locale principale;

--

2 REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE SUPPELLETTILI

2.1 Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

2.2. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

2.3 Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili per gli acconciatori ed i sedili e lettini per le attività di estetista e tatuaggio/piercing devono essere rivestiti di materiale lavabile.

2.4 Gli strumenti taglienti e acuminati da utilizzare direttamente sulla cute devono essere sterilizzati e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti di plastica, legno, metallo e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime, lamette e aghi dovranno essere di tipo monouso.

2.5 Gli esercizi ove si svolge l'attività di "tatuatore/piercing" e "disegno epidermico o trucco semipermanente" dovranno essere dotati di autoclave per effettuare la sterilizzazione delle attrezzature (Deliberazione regionale n.465/2007).

--

3 REQUISITI DEI PRODOTTI UTILIZZATI

3.1 Le tinture, i fissanti, i coloranti e prodotti cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, in particolare devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 1 ottobre 1986 nr. 713.

--

4 REQUISITI DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI

4.1 Le apparecchiature presenti negli esercizi devono essere marcate CE ed utilizzate seguendo le indicazioni del produttore come previsto nei rispettivi manuali d'uso o libretti d'istruzione che devono essere leggibili, scritti in italiano e presenti sul posto;

4.2 L'attività di estetista può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, nr. 1.

--

5 MODALITA' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

5.1 Ai titolari delle attività incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- vi. l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;
- vii. i procedimenti di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti areazioni dell'ambiente;
- viii. durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabile è vietato l'uso di fiamme libere;
- ix. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e possibilmente di colore chiaro.
- x. Gli operatori addetti agli interventi di "tatuaggio/piercing" dovranno utilizzare i dispositivi individuali di protezione (DPI): guanti monouso e sterili, camici monouso, mascherine, occhiali o visiere (Delibera Regionale n.465/2007).
